



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

**APPENDICE**

(CIRCOLARE N.7 DEL 2 SETTEMBRE 2014 PROT.N. 00096236)

**LINEE GUIDA PRATICO-APPLICATIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA RESIDENZA FISCALE AI SENSI DELL'ART. 4, PAR. 3 DELLA CONVENZIONE ITALIA – SAN MARINO E DELL'ART. 1 DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO**

I *tests* di sussistenza della "sostanza economica e fisica" di una società in San Marino

**1. Generalità**

Ai sensi del par. 3 dell'art. 4 della Convenzione Italia – San Marino (in linea con quanto previsto dall'omologa disposizione del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni dell'OCSE), nei casi di *dual residence* di una società, questa è "considerata residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva".

Secondo quanto previsto dal par. 24 del Commentario all'art. 4 del Modello OCSE (versione del 2005), la "sede di direzione effettiva" (o "place of effective management") è stata adottata quale criterio preferenziale per la determinazione della residenza fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche. Essa è il luogo dove sono sostanzialmente adottate le decisioni principali sul piano della gestione, nonché quelle necessarie per l'esercizio dell'attività dell'ente.

Il par. 24.1 del Commentario all'art. 4 (introdotto nel 2008) ha l'obiettivo di precisare i criteri di riferimento per la determinazione della "sede di direzione effettiva" delle persone giuridiche. Ai fini della determinazione della residenza – sottolinea il par. 24.1 – le autorità competenti dovranno tener conto dei seguenti fattori (non esaustivi):

- il luogo ove si svolgono le riunioni del Consiglio di amministrazione;
- il luogo in cui il CEO e gli altri *senior executives* usualmente svolgono le loro funzioni;
- il luogo del *day-to-day management* della persona giuridica;
- il luogo in cui si trova l'*headquarter* della persona giuridica;
- la legislazione applicabile alla persona giuridica;
- il luogo in cui è tenuta la contabilità.

Con riguardo ai criteri di individuazione della residenza delle persone giuridiche, il par. 25 delle Osservazioni all'art. 4 del Modello OCSE riporta la seguente riserva da parte dello Stato italiano:

"25. As regards paragraphs 24 and 24.1, Italy holds the view that the place where the main and substantial activity of the entity is carried on is also to be taken into account when determining the place of effective management of a person other than an individual".

La suindicata Osservazione è in linea con quanto previsto, nell'ordinamento giuridico italiano, dall'art. 73 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 73, comma 3 del TUIR, sono considerate residenti sul territorio italiano, ai fini delle imposte dirette, le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo d'imposta, abbiano nel territorio dello Stato, alternativamente:



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

L'art. 1 del Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione Italia – San Marino stabilisce che i due Stati contraenti esamineranno di volta in volta le fattispecie applicative dell'art. 4 della Convenzione in materia di residenza fiscale, tenuto altresì conto della particolare situazione socio-economica e geografica dei due Stati contraenti.

Si riportano di seguito le linee guida pratico-applicative per la determinazione in San Marino della residenza fiscale delle persone giuridiche (ai sensi dell'art. 4, par. 3 della Convenzione), individuate, in via unilaterale da parte della Repubblica di San Marino, sulla base del requisito, di carattere generale, della sussistenza di una adeguata "sostanza economica e fisica" in capo alla persona giuridica medesima.

## **2. Verifica della sussistenza di un'adeguata "sostanza economica e fisica" in San Marino**

La verifica della sussistenza in San Marino di un'adeguata "sostanza economica e fisica" in capo alla società viene effettuata mediante ricorso alle seguenti due categorie di *tests*:

- *tests* principali;
- *tests* secondari.

### **2.1 I tests principali**

Possono essere considerate residenti ai fini fiscali a San Marino (i.e., la "sede di direzione effettiva" può ritenersi sussistere in San Marino), ai sensi dell'art. 4, par. 3 della Convenzione, nonché dell'art. 1 del Protocollo Aggiuntivo, le società dotate di adeguata "sostanza economica e fisica" (in San Marino), vale a dire le società che soddisfano, cumulativamente, i seguenti n. 5 *tests* principali:

1. la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico della società sono residenti a San Marino ovvero, anche se non residenti, operano effettivamente in San Marino;
2. almeno un conto corrente della società è aperto presso istituto bancario in San Marino;
3. i libri contabili della società si trovano presso gli uffici in San Marino;
4. il bilancio della società viene redatto ed eventualmente anche certificato in San Marino;
5. le decisioni del Consiglio di amministrazione o dell'Amministratore Unico sono prese in San Marino.

- 
- la sede legale, la quale si identifica con la sede sociale indicata nell'atto costitutivo o nello statuto;
  - la sede dell'amministrazione, vale a dire il luogo ove viene svolta l'attività di gestione, da desumere da dati concreti quali, ad esempio, l'esistenza di uffici amministrativi o l'indicazione su documenti o fatture;
  - l'oggetto principale dell'attività. Per le società e gli enti residenti, l'oggetto esclusivo o principale dell'attività è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata (art. 73, comma 4, del TUIR); in mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale della società o dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

I *tests* principali n. 1 e 5 possono ritenersi soddisfatti se i membri del Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico della società:

- sono dotati di competenza ed esperienza adeguate per lo svolgimento dell'incarico ("*qualification and experience test*");
- offrono sufficienti garanzie in termini di indipendenza, obiettività, integrità e imparzialità di giudizio ("*independence and judgement test*");
- si impegnano a svolgere l'incarico con dedizione e attenzione, partecipando attivamente e costantemente alla direzione e alla gestione della società, attraverso ("*time commitment test*"):
  - un'attenta ed adeguata preparazione in vista delle riunioni degli organi societari;
  - la partecipazione a ciascun *meeting* del Consiglio di amministrazione e all'assemblea dei soci;
  - la partecipazione attiva alle delibere del Consiglio di amministrazione;
  - la partecipazione a discussioni e decisioni connesse alle criticità e ai rischi dell'attività di *business*;
  - un'adeguata conoscenza delle caratteristiche e delle peculiarità dell'attività di *business* svolta dalla società.

Nel valutare la *compliance* con il "*time commitment test*", ciascun membro del Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico è tenuto a considerare fattori quali:

- la sussistenza di eventuali analoghi incarichi presso altre società;
- eventuali precedenti esperienze in funzioni non dissimili;
- la disponibilità di collaboratori dotati di adeguate competenze e conoscenze;
- le caratteristiche dell'attività di *business* svolta dalla società;
- le caratteristiche della struttura societaria;
- ecc..

## 2.1 I *tests* secondari

Può ritenersi che la "*sede di direzione effettiva*" di una società sussiste in San Marino, ai sensi dell'art. 4, par. 3 della Convenzione, nonché dell'art. 1 del Protocollo Aggiuntivo, se la società medesima soddisfa, oltre ai n. 5 *tests* principali di cui al paragrafo che precede, almeno uno dei seguenti n. 6 *tests* secondari:

1. la società dispone di almeno una sede in San Marino;
2. almeno un dipendente della società, con funzioni amministrative e/o tecniche, è residente ai fini fiscali in San Marino;
3. l'atto costitutivo della società contiene una clausola arbitrale in virtù della quale eventuali controversie relative alla costituzione della società medesima saranno sottoposte al giudizio di arbitro o collegio arbitrale in San Marino;
4. la società detiene (o deterrà nel corso dei successivi 12 mesi dalla costituzione) *assets* (esclusa la liquidità presente sul conto corrente presso istituto bancario sammarinese) per un valore non inferiore a Euro 10.000,00 (diecimila);



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

5. la società è eventualmente quotata in una borsa valori riconosciuta in uno degli Stati contraenti;
6. i costi sostenuti annualmente dalla società non sono difformi, dal punto di vista quantitativo, da quelli "ragionevolmente" sostenuti da una società dalle caratteristiche analoghe, diretta e gestita in San Marino.

La valutazione di "ragionevolezza" dei costi va effettuata alla luce delle circostanze del caso concreto. Tra i fattori da prendere in considerazione, vi sono i seguenti:

- o tipologia di attività di *business* svolta dalla società;
- o *turnover*;
- o Paese/Paesi in cui viene svolta l'attività di *business*;
- o valore del patrimonio netto della società;
- o costi mediamente sostenuti nel settore di attività in cui opera la società.